

## **SOCIETA' PER LA PROMOZIONE DELL'EDUCAZIONE MEDICA "SPEME"**

### **Art. 1**

E' costituita un'Associazione ai sensi dell'art 36 e seguenti del Codice Civile denominata **SOCIETA' PER LA PROMOZIONE DELL'EDUCAZIONE MEDICA**, enunciabile anche con la sigla "*SPEME*"- Associazione a carattere scientifico.

L'Associazione ha sede in Catania, via Quieta 65 ed è regolata dal presente Statuto e dal relativo Regolamento applicativo.

### **Art. 2**

Scopi dell'Associazione sono:

- contribuire alla crescita della cultura sanitaria pubblica e privata sotto il profilo tecnico-scientifico, manageriale, organizzativo, sociale e morale
- rappresentare i propri associati, in campo nazionale e internazionale
- favorire gli scambi culturali fra i propri iscritti e con altre figure istituzionali e non, sui temi della sanità pubblica e privata nessuno escluso
- offrire agli organi decisionali e consultivi dello Stato, delle Regioni, degli Enti locali, delle aziende sanitarie e di tutte le altre istituzioni impegnate nel campo della sanità pubblica e privata una qualificata collaborazione per la programmazione e l'organizzazione sanitaria
- organizzare momenti di formazione ed informazione sui grandi temi della sanità e del progresso tecnico-scientifico e manageriale in tema di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione di patologie a valenza personale, collettiva, territoriale e sociale,
- intraprendere attività editoriali, anche periodiche, per conto proprio o per soggetti terzi
- istituire borse di studio o premi in denaro

### **Art.3**

I soci della Associazione si distinguono in:

- soci fondatori
- soci collettivi;
- soci individuali;
- soci sostenitori;
- soci onorari

Sono SOCI FONDATORI tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione sottoscrivendone il relativo atto

Sono SOCI COLLETTIVI le Associazioni ed enti di qualunque natura interessati alle tematiche di cui all'Art. 2 del presente Statuto

Sono SOCI INDIVIDUALI i medici odontoiatri e veterinari nonché i medici iscritti alla CIMO-ASMD che condividono gli scopi della Associazione sia in virtù del loro impegno professionale e per puro interesse culturale.

Sono SOCI SOSTENITORI gli enti, le società e i privati che contribuiscono economicamente alla attuazione delle finalità statutarie

Sono SOCI ONORARI le persone che vantano particolari meriti nel campo della sanità, o che abbiano contribuito al conseguimento degli scopi della Associazione.

### **Art. 4**

Tutti i soci, ad eccezione dei soci onorari, sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua nella misura stabilita dalla Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, per ciascuna categoria.

Hanno diritto al voto in Assemblea i soci fondatori, individuali e collettivi, questi ultimi in relazione al numero dei propri rappresentati .

I soci sostenitori e i soci onorari dispongono solo di voto consultivo.

2

I rappresentanti dei soci collettivi e i soci individuali sono eleggibili alle cariche dell'Associazione.

Perde lo status di socio e quindi il diritto al voto il socio che presenti formali dimissioni o che sia dichiarato moroso con atto sancito dal Consiglio Direttivo.

#### **Art..5**

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei revisori dei conti

Ad eccezione dell'Assemblea tutti gli organi della Associazione sono elettivi.

Le elezioni alle cariche sociali si svolgono secondo le norme riportate dal Regolamento predisposto ed approvato dal consiglio direttivo.

#### **Art. 6**

L'ASSEMBLEA GENERALE è costituita da tutti i soci che esercitano il proprio diritto di voto singolarmente o a mezzo delega. Ciascun socio non può essere portatore di più di due deleghe.

L'Assemblea Generale:

- approva le modifiche al presente statuto che possono essere proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei soci;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei revisori dei conti-stabilisce le linee politico-programmatiche dell'Associazione
- stabilisce le linee politico-programmatiche dell'Associazione
- fissa le quote associative;
- approva i bilanci preventivo e consuntivo
- approva la Relazione morale presentata dal Presidente
- ratifica le deliberazioni adottate d'urgenza dal Consiglio Direttivo in materia di competenza dell'Assemblea.

L'assemblea è convocata dal Presidente. Si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta all'anno e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o dietro richiesta di almeno un quinto dei soci.

Si riunisce, altresì, in seduta straordinaria nei casi di decadenza degli Organi di cui all'Art.10 del presente Statuto, per il rinnovo dell'intero Consiglio e del Collegio dei Revisori dei conti.

L'Assemblea Generale, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, dei due terzi dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente Vicario, o dall'altro Vice pResidente o, in caso di loro assenza o impedimento dal socio, persona fisica o rappresentante di socio collettivo più anziano fra i presenti.

#### **Art. 7**

Il CONSIGLIO DIRETTIVO è l'Organo esecutivo dell'Associazione, con pieni poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

E' costituito da sei membri elettivi che restano in carica quattro anni e sono rieleggibili,

oltre il coordinatore del Centro Studi CIMO-ASMD Ercole Bruno che è membro di diritto del Consiglio Direttivo.

Possono essere eletti a far parte del Consiglio Direttivo i soci fondatori, i rappresentanti  
3

dei soci collettivi ed i soci individuali

Nella prima seduta che segue ogni suo rinnovo, il Consiglio Direttivo elegge, a maggioranza e nel suo ambito:

- il Presidente;
- due Vice Presidenti di cui uno vicario;
- il Segretario;
- il vice segretario
- il Tesoriere.
- il vice tesoriere

Il Consiglio Direttivo:

- elabora i programmi di lavoro e provvede alla esecuzione dei deliberati dell'Assemblea,
  - esamina le domande di iscrizione dei nuovi soci, ne delibera l'accettazione o il rigetto
  - delibera la cessazione dei soci
  - propone all'Assemblea l'entità della quota associativa annua per le varie categorie di Soci;
  - presenta i bilanci consuntivo e preventivo predisposti dal tesoriere
  - decide la convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria. e della Consulta delle regioni, stabilendone l'ordine del giorno
  - indice e organizza i Convegni Nazionali di Studio della Associazione;
  - costituisce gruppi di studio e di lavoro nominandone i componenti, fissandone gli obiettivi;
  - nomina le delegazioni da inviare a Congressi e Convegni nazionali e internazionali,
  - propone all'Assemblea le modifiche di Statuto
  - delibera in caso di comprovata urgenza, in materia di competenza dell'Assemblea, sottoponendo Le decisioni a ratifica di quest'ultima in occasione della sua prima convocazione;
  - propone all'Assemblea la nomina dei soci onorari
- .E' validamente. costituito con la presenza di. almeno quattro dei suoi componenti. Sono valide le deliberazioni adottate a maggioranza dei presenti.

#### **Art. 8**

Il PRESIDENTE ha la legale rappresentanza della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e sovrintende all'osservanza dello Statuto e del Regolamento applicativo.

In particolare:

- direttamente o tramite un suo delegato tiene i rapporti con le altre Società scientifiche od associazioni;
- cura l' esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo, formulando l'ordine del giorno
- provvede alla convocazione dell'Assemblea Generale
- illustra la Relazione Morale da sottoporre all'Assemblea generale
- In tutte le sue attività e prerogative, in caso di impedimento o di assenza, viene sostituito dal Vice-Presidente vicario, o, in assenza anche di quest'ultimo, dal Vice presidente o dal Consigliere più anziano di età. Al termine del proprio mandato, il Presidente uscente acquisisce la qualifica di "Past President" e, come tale, per un periodo

di quattro anni, partecipa con voto consultivo alle sedute ed alla attività del Consiglio Direttivo.

**.Art. 9**

Il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI è l'Organo di controllo amministrativo della Associazione.

4

E' composto da tre membri effettivi ed un supplente, che restano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

I membri effettivi eleggono fra loro il Presidente del Collegio che ne coordina l'attività.

Il Collegio dei revisori dei conti:

- controlla la regolare tenuta dei libri contabili;
- redige una relazione scritta sul Bilancio Consuntivo da presentare al Consiglio Direttivo;
- esamina il Bilancio Preventivo ed esprime parere tecnico di congruità al Consiglio Direttivo.

E' validamente riunito con la presenza di tre membri. le deliberazioni sono adottate a maggioranza.

**Art. 10**

La decadenza dalle cariche avviene per:

- dimissioni
- mozione di sfiducia approvata dall'Organo che ha proceduto alla nomina, con la maggioranza qualificata di due terzi degli aventi diritto al voto.

**Art 11**

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno.

**Art. 12**

Le dispomibilità patrimoniali dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote-annuali dei-soci;
- da contributi, sovvenzioni o donazioni di enti, di associazioni e di privati;
- da valori mobiliari e immobiliari
- da proventi diversi.

**Art.. 13**

Lo scioglimento della Associazione è deliberato dall'Assemblea convocata in seduta straordinaria. La deliberazione è valida se adottata con la maggioranza qualificata dei tre quarti dei voti espressi dai soci presenti e rappresentati.

In caso di scioglimento, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri e fissa le modalità di liquidazione

- il patrimonio che si rende disponibile, soddisfatte tutte le obbligazioni, è destinato ad opere di pubblica utilità, assistenza e beneficenza coerenti con lo scopo dell' Associazione

**Art. 14**

Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dall'Assemblea, in un'apposita seduta con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi dai soci presenti e rappresentati al momento della votazione, su proposta del Presidente o di almeno 1/5 dei soci aventi diritto al voto.

**Art. 15**

Il Regolamento di attuazione del presente Statuto proposto ed approvato dal Consiglio Direttivo può essere modificato con delibera dello stesso consiglio direttivo.

**Art. 16**

Qualunque controversia dipendente dal rapporto associativo possa insorgere tra i soci e la associazione o tra i suoi organi o tra soci, purchè riservata dalla Legge alla competenza

dell'Autorità giudiziaria, sarà decisa da un Collegio arbitrale composto da un imino di tre membri di cui due nominati dalle parti in contesa ed il terzo dai primi due con funzioni di presidente.

In caso di disaccordo e su richiesta della parte più diligente la nomina spetta al Tribunale di Roma. Quest'ultimo provvederà pure alla nomina dell'arbitro che non fosse nominato da qualcuna delle parti. Qualora le parti fossero più di due, il collegio arbitrale, fermo quanto sopra disposto, sarà proporzionalmente aumentato in modo che ciascuna delle